

**Avv. Giuseppa**

**Marabello**

Via Calabria, n. 36 - tel/ fax

090662163

98122

Messina

pec: avvmarabello@pec.giuffre.it

## **TRIBUNALE DI MESSINA**

### **SEZIONE LAVORO**

#### **Ricorso ex art. 700 c.p.c. con contestuale giudizio di merito e con richiesta per la determinazione delle modalità di notificazione ex art 151 c.p.c**

Il sig. Pranio Vincenzo,( c.f.:PRNVCN62M25A098C) , nato a Aidone (EN) , il 25/08/1962 e residente in via Dante Alighieri,12, Novara di Sicilia (ME) elettivamente domiciliato in Messina, Via Calabria, n. 36, is. 301, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Marabello, c.f. MRBGPP82E46F158H; pec: avvmarabello@pec.giuffre.it; fax: 090662163, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

### **CONTRO**

**-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere , 76/A-00153 Roma (RM) ( C.F.: 80185250588);

**-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.)**, in persona del Dirigente p.t. ( C.F.: 80005000833), via San Paolo 361 -98122 Messina ;

**-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA ( U.S.R.)**, Ufficio VII- Ambito Territoriale di Messina via San Paolo 361, 98122 Messina

**- MEMM574003- CPIA-MESSINA**, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Università, 2, 98122 Messina ME (C.F 97117170833; pec: memm574003@pec.istruzione.it.)

### **E nei confronti**

Di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie del personale Scolastico ATA , per il profilo assistente amministrativo e assistente tecnico.

**OGGETTO** : accertamento del diritto a vedere riconosciuta la valenza del servizio prestato nei centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e della formazione professionale , ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA per il triennio 2021/2024



\*\*\*\*\*

## **BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come il ricorrente lamenti un'impropria valutazione del punteggio nelle graduatorie del personale scolastico ATA. Il petitum del presente giudizio è costituito pertanto da un provvedimento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del punteggio spettante al docente tenuto conto del servizio svolto.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione del personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione ( T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011-30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. La circostanza che nel giudizio vengano in questione atti amministrativi presupposti non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite con l'ordinanza n. 25840/2016, ove in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3. chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in graduatorie ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.



Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo , e solo quale effetto della rimozione di tale atto-di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria- l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo ricorrente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

## **BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE**

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R. , trova pacificamente applicazione il V comma dell'art 413 c.p.c. ( introdotto dall'art 40 del D.lgs 31 Marzo 1998 n. 80), per cui “competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede L'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Con l'art 40 D.lgs citato , il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto- per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio-trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art 5 c.p.c, la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione



dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art 413 c.p.c, deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

#### **PREMESSO IN FATTO**

Il sig. Pranio Vincenzo, in data **12-04-2021** (**m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3906204.12-04-2021.**) presentava domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, per il profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico;

-tale domanda, veniva presentata all'ufficio scolastico territoriale della provincia di Messina ed indirizzata all'Istituto Capofila CPIA- MESSINA

- il ricorrente, indicava, all'interno di detta domanda sezione "TITOLI DI SERVIZIO", il servizio prestato :

-presso **A.N.F.E.** dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2012/2013 e per l'a.s. 2014/2015, con sede legale, in Via della Ferrovia,54, Palermo, Codice Ateco ( 85.59.2.), (P.I. IT03674660273), "Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale";

- presso **CFP Annibale Maria Di Francia** dall'a.s. 1984/1985 all'a.s.1999/2000, con sede legale in Viale Principe Umberto, 93, Messina Codice Ateco 2007 (85.59.2.), (P.I. 02648090583) "Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale";

-presso **l'Associazione C.I.A.P.I.**, dall' a.s. 2013/2014 all'a.s 2014/2015, con sede legale in S.P ex S.S. 114, 51,cap. 96010, in Priolo Gargallo, Siracusa , Codice Ateco 2007 (85.59.2) "Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale";

-presso **I.T.E.T Statale E. Fermi** nell'a.s 2018/2019, con sede legale in Via Pitagora, 42, Barcellona Pozzo Di Gotto (ME), Codice Ateco 2007 (85.59.2.), (P.I. 83001090832) "Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

L'istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda, **CPIA-MESSINA**, provvedeva ad attribuire nella graduatoria provvisoria pubblicata in data 16/07/2021, al ricorrente punti 19.10 per il profilo di assistente amministrativo, punti 12.80 per il profilo di assistente tecnico, non riconoscendo l'attribuzione del punteggio per titoli di servizio dichiarati, presso gli istituti nei quali il ricorrente ha svolto regolare servizio come assistente amministrativo, enti tutti accreditati dalla Regione Sicilia- Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dall'Assessorato Regionale del Lavoro e delle Politiche Sociali, per garantire l'assolvimento dell' obbligo di istruzione e dell'obbligo scolastico .



In maniera del tutto illegittima e totalmente arbitraria il ricorrente si è visto attribuito il punteggio di soli punti 5,70 per il servizio prestato unicamente presso la scuola I.T.E.T Statale E. Fermi e presso l'ISTITUTO CFP Annibale Maria Di Francia.

Non è invece stato riconosciuto il servizio prestato presso gli altri Enti di Formazione Professionale dichiarati dal ricorrente , pur avendo il ricorrente svolto lo stesso servizio e la stessa attività svolta presso le scuole per le quali è stato riconosciuto il servizio ( attività nei corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Siciliana, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e dell'obbligo scolastico).

\*\*\*\*\*

#### **A ) SULL'ILLEGITTIMITA' DELLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER I SERVIZI DICHIARATI. NEL MERITO**

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante al Sig. Pranio Vincenzo, all'interno delle graduatorie di III fascia del personale ATA per gli anni scolastici 2021/2024, nella parte in cui non gli è stato attribuito, per la valutazione del servizio prestato presso gli Enti di Formazione Professionale presso i quali ha svolto regolare servizio, il punteggio per il servizio prestato .

In particolare, il ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale, negli 'a.s. dal 1992/1993 all'a.s. 2014/2015, (anni 23), presso gli enti di formazione Professionale : **A.N.F.E., presso la scuola di Formazione Professionale della Regione Siciliana Associazione Ciapi, presso l'Istituto per sordomuti A. Maria Di Francia , tutti enti** accreditati per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione con D.A. n.1037 del 13.04.2006 (vedi doc 1) nonché accreditati per l'assolvimento dell'obbligo scolastico secondo il D.A 29944 Del 29 dicembre 2005 ( come da allegato e da allegato 2)

Sul punto la Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze ATA, presente nel DM 640/2017 nonché nel successivo DM 50/2021 , allegato A , categoria AVVERTENZE, alla lettera F, prevede che “qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, **convenzionate sussidiarie o sussidiate**, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, **legalmente riconosciute**, il punteggio assegnato al servizio è ridotto



alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso “ . ( 3 PUNTI PER OGNI ANNO DI SERVIZIO).

Nessun dubbio interpretativo può sussistere sulla natura giuridica degli enti di Formazione Professionale, presso i quali il ricorrente ha prestato servizio, che sono scuole non statali autorizzate, convenzionate con la Regione Sicilia ( previo accreditamento dell’assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e dell’Assessorato Regionale del Lavoro e delle Politiche Sociali all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e all’assolvimento dell’obbligo scolastico come dimostrato dalla documentazione allegata ).

Nessun dubbio interpretativo può altresì sorgere sulla natura pubblica dell’ente di Formazione professionale CIAPI e quindi sulla sua qualificazione di amministrazione statale, che come previsto dallo Statuto allegato nel presente atto, è un ente pubblico (vedi art 6: “ *possono far parte dell’associazione solo ed esclusivamente soggetti pubblici o a capitale interamente pubblico*”).

Il servizio prestato presso tale ente, va pertanto correttamente inquadrato al 7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in : a) scuole d’infanzia statali, delle **Regioni Sicilia** e Valle D’Aosta, delle province Autonome di Trento e Bolzano; b) Scuole primarie Statali; c) scuole d’istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali (1)(5)(7), per ogni anno per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

Con riferimento invece al servizio prestato presso gli enti di Formazione Professionale , secondo costante giurisprudenza, cfr ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 12/02/2020 RG n. 3892/2019, “*il servizio prestato presso i Centri di Formazione Professionale..., risulta appunto inquadrabile ai sensi del DM 640/2017 nonché successivo DM 50/2021, allegato A1, punto 7.2, lettera CF), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. Difatti il Centro di Formazione Professionale, risulta ente accreditato dalla Regione Campania....*”

I centri di Formazione Professionale sono “*Enti di Istruzione e Formazione Professionale, convenzionati, accreditati e sussidiati dalla Regione Siciliana , ai sensi della Legge Regionale 24/1976 e della legge quadro nazionale 845/1978.*

*Il Rapporto tra l’ente di Istruzione e Formazione Professionale e la Regione Sicilia è un rapporto finalizzato alla gestione di un pubblico servizio , per contro e nell’interesse della Regione Siciliana. “*



Anche la Cass. civ. Sez. lavoro, 22/12/2003, n. 19606, D'Avico c. Soc. Barilla Alimentare, con pronuncia ha statuito che “ *deve ritenersi che rientrino tra gli istituti «legalmente riconosciuti» gli istituti privati che svolgono attività di istruzione nell'ambito della competenza regionale in materia di istruzione artigiana e professionale ex art. 117 cost e che siano convenzionati dalla regione, ove la legge regionale (nella specie, L.R. n. 95 del 1980, Lombardia ) preveda che le iniziative di formazione professionale possano (in presenza di determinate condizioni) essere svolte anche da istituti privati convenzionati i cui corsi siano omologati (quanto alla validità degli studi effettuati) a quelli gestiti direttamente dalla regione.*

Il DM 640/2017 nonché successivo DM 50/2021, allegato A1, lettera B , prevede che ai fini dell’inserimento in graduatoria, viene riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

La legge n. 144 del 17 maggio 1999 art 68 dispone che “l’obbligo di istruzione e formazione può essere assolto nel sistema di istruzione scolastica nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

Al II comma è previsto che “l’obbligo di cui al I° comma si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di un qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell’apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all’altro (scuola/ centri di formazione professionale e viceversa). Quindi il sistema di educazione e formazione professionale stabilisce canoni paritari di funzioni, di servizio e di risultato.

La legge n. 62 del 10 marzo 2000, intitolata “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione all’art 1 comma 2 stabilisce che : “*si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti ( come l’ordinamento regionale), in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati dei requisiti di qualità ed efficacia.* “

La legge 28 marzo 2003, n. 53 ( delega al Governo per la definizione delle norme Generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di



istruzione e formazione professionale ), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato “nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale ( art 2, comma 1 lett d)

I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione ( quello liceale e quello della formazione professionale), sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che : a) entrambi concorrono all’adempimento dell’obbligo di istruzione e all’obbligo scolastico; b) è possibile transitare dall’uno all’altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l’accesso all’esame di Stato.

### **B) SUL DANNO SUBITO DA PARTE DEL SIG. PRANIO A SEGUITO DEL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.**

La condotta complessivamente tenuta dalle amministrazioni odierne convenute ha cagionato nei confronti del ricorrente un danno ingiusto per i motivi meglio di seguito specificati.

Il sig. Pranio, presentava in data **12-04-2021**, domanda per l’inserimento nelle graduatorie ATA, chiedendo il riconoscimento del servizio prestato nella formazione professionale e indicando quale istituto capofila per il trattamento della domanda l’Istituto CPIA- Messina.

In data 14 Luglio 2021, il Sig. Pranio a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta in data 16.07.21, presentava all’Istituto Capofila reclamo, lamentando la mancata valutazione del punteggio e rappresentando che anche altri istituti scolastici avevano valutato e riconosciuto negli anni precedenti il servizio prestato presso gli enti di formazione professionale ad altri lavoratori che ancora oggi grazie alla suddetta valutazione prestano regolare servizio come personale ATA, chiedendo quindi l’annullamento del decreto di rettifica. (Documento 3)

Avverso a tale reclamo, il ricorrente non riceveva nessuna risposta.

Tale comportamento tenuto dall’Istituto CPIA- MESSINA, non è un comportamento isolato, preso atto che numerosi sono i soggetti utilmente inseriti in graduatoria ai quali negli anni è stato riconosciuto il servizio svolto nei centri di Formazione Professionale con relativa attribuzione di punteggio (vedi doc allegatO ) . Tutto ciò determina una evidente disparità di trattamento, preso atto che il criterio di valutazione degli aspiranti soggetti utilmente collocati in graduatoria non è unitario . Il ricorrente , viene pertanto pregiudicato preliminarmente per la mancata attribuzione del punteggio con valutazione del servizio prestato come servizio prestato *in scuole*





*non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà ( allegato A1 PUNTO B SEZIONE TITOLI DI SERVIZIO 7.2. b) e c) ), come da consolidata giurisprudenza .*

In secondo luogo, il sig. Pranio, ha subito il danno di non essere stato valutato equamente, come altri soggetti utilmente inseriti in graduatoria e che oggi prestano servizio, ai quali per gli stessi titoli di servizio dichiarati dal ricorrente è stato attribuito il punteggio di 0,60 per ogni anno di servizio, qualificando lo stesso come : “ servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” ( allegato B PUNTO 9).

Tutto ciò determina un evidente pregiudizio al ricorrente, poiché indipendentemente da quale sia l'interpretazione che deve essere attribuita al DM e in particolare al servizio prestato negli enti di Formazione Professionale, non si può non tenere conto che tale comportamento degli Istituti capofila tenuti a verificare e valutare il servizio, nonché dell'USR provinciale che dovrebbe vigilare sul corretto operato degli stessi, ha determinato un evidente e impregiudicabile danno alla ricorrente e a tutti i lavoratori che come la stessa non hanno avuto valutato il servizio.

Laddove infatti il criterio di valutazione fosse stato unitario, così come unitaria l'interpretazione della norma, il ricorrente si sarebbe sicuramente trovato in una posizione in graduatoria maggiormente favorevole per lo stesso.

Ma vi è di più.

Il ricorrente aveva già presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per il triennio 2017-2021.

Come si evince dalla scheda valutazione titoli, al ricorrente sono stati attribuiti punti 5,70 per precedenti servizi prestati.

Servizi che come precedentemente detto, hanno lo stesso oggetto di quelli per i quali oggi l'amministrazione odierna resistente nega l'attribuzione del punteggio, in maniera del tutto illegittima e contraddittoria.

In particolar modo , al ricorrente viene riconosciuto il servizio prestato presso l' I.T.E.T Statale E. Fermi e presso la scuola **CFP Annibale Maria Di Francia** scuole accreditate dalla Regione Siciliana con apposito decreto di accreditamento all'assolvimento all'obbligo scolastico e dell'obbligo di istruzione.

Contrariamente al sig. Pranio , viene negato il diritto a vedersi riconosciuto il medesimo servizio prestato presso gli enti /scuole presso le quali dichiara di avere lavorato e che così come gli istituti sopra menzionati sono tutti accreditati dalla Regione siciliana , come da documentazione allegata.



## **SUSSITENZA DEI REQUISITI DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA .**

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo quanto arbitrario comportamento posto in essere dall'amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile ( c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico , con il corretto punteggio.

Si tratta di una lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza anche in vista delle chiamate in corso per l'assunzione in servizio.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario

Tutto ciò ritenuto e premesso il sig. Pranio Vincenzo, così come rappresentato e difeso

### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale civile, sezione Lavoro, affinché rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, accogliere le seguenti

### **DOMANDE**

#### **IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA**

- 1) -previa fissazione dell'udienza per la comparazione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art 700 c.p.c. , disponga l'inserimento dell'esponente nella relativa posizione in graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico con il riconoscimento del servizio prestato presso gli enti di Formazione Professionale , come servizio di cui all' *allegato A1, punto 7.2, lettera CF*), *nella categoria "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate,*



*legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio ( 3 punti l'anno per ogni anno di servizio.)*

- 2) Riconoscere il servizio prestato presso l'ente di formazione CIAPI come servizio di cui *A1, punto 7.1 lettera A)*, nella categoria “ *scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; “ ( 6 punti per ogni anno di servizio)*
- 3) - In via subordinata e sempre cautelare riconoscere il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio prestato presso gli enti di formazione Professionale, qualificando lo stesso, come fatto per altri aspiranti utilmente collocati in graduatoria, come servizio prestato alle dirette dipendenze “*dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” ( allegato B PUNTO 9- 0,60 punti per ogni anno )*.

### **NEL MERITO**

- 3) Per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare, che a seguito del comportamento tenuto dall'Istituto capofila, e dalla USR PROVINCIALE DI MESSINA, tenuta a vigilare sul corretto operato delle scuole, il sig. Cannistrà ha subito un evidente danno, determinato dalla non adozione di un unico parametro interpretativo della norma che ha portato all'attribuzione del punteggio e alla diversa posizione degli aspiranti utilmente inseriti in graduatoria;
- 4) Conseguenzialmente riconoscere il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio come servizio di cui all' *allegato A1, punto 7.2, lettera CF)*, nella categoria “*scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio ( 3 punti l'anno per ogni anno di servizio)*).
- 5) Riconoscere il servizio prestato presso l'ente di formazione CIAPI come servizio di cui *A1, punto 7.1 lettera A)*, nella categoria “ *scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; “ ( 6 punti per ogni anno di servizio*
- 6) in via subordinata, riconoscere il diritto del ricorrente ad essere inserito in graduatoria con attribuzione di punti 0,60 per ogni anno , con riconoscimento del servizio prestato , come per altri soggetti utilmente inseriti in graduatoria, come servizio prestato alle dirette dipendenze “*dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici” ( allegato B PUNTO 9- 0,60 punti per ogni anno )*.
- 7) Per l'effetto ordinare all'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia ( U.S.R. Sicilia) , Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al MIUR



di procedere alla correzione delle suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi spettanti .

8) Ordinare alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento nelle graduatorie.

9) Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali ed opportune

10) In via istruttoria ordinare all'Istituto CPIA-MESSINA la produzione documentale dei contratti di lavoro stipulati con i collaboratori amministrativi, e collaboratori scolastici negli ultimi tre anni e le domande di inserimento da questi ultimi presentate.

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori anche in esito alle difese avverse  
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dell'antescritto procuratore antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e nulla è dovuto, poiché il reddito del ricorrente e quello dei familiari conviventi non è superiore ad € 34.107,72.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

1. Copia domanda inserimento graduatorie ATA
2. Copia scheda valutazione;
3. Copia del reclamo;
4. Graduatoria definitiva personale ATA
5. Statuto Ciapi
6. Offerta formativa obbligo scolastico
7. Copia di graduatoria degli Assunti a tempo determinato
8. Sentenza Tribunale Torre Annunziata del 12/02/2020 Rg n. 2892/2019;
9. CCNL FORMAZIONE PROFESSIONALE
10. SENTENZA Cass. civ. Sez. lavoro, 22/12/2003, n. 19606, D'Avico c. Soc. Barilla Alimentare
11. L. 53 DEL 28.03.2003
12. D.LGS N. 61 DEL 13 APRILE 2017
13. NORMATIVA REGIONALE IEF
14. Decreti di accreditamento Enti presso cui la ricorrente ha prestato servizio;
13. Estratto conto contributivo
14. Autocertificazione della situazione reddituale
15. Procura alle liti;
16. DDG 5562 DEL 24.10.2018



17 Civile Sent. Sez. 1 Num. 22955 Anno 2020 Data pubblicazione:  
21/10/2020;

18 D.A 29944 Del 29 dicembre 2005

19 DM 50/2021

Messina 15 Novembre 2021

Avv Giuseppa Marabello

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei  
contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)**

La sottoscritta avvocato Giuseppa Marabello , considerata la numerosità dei  
litisconsorti interessati, considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di  
preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con  
conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta  
instaurazione del contraddittorio; considerato ,altresì ,che l'elevato numero dei  
controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare  
pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle  
stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale  
notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

**VOGLIA**

Autorizzare la notificazione nei confronti di i docenti iscritti nella II e III fascia delle  
graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui il  
ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia, valide per gli aa.ss. 2020- 2022, i  
docenti che in virtù dell'inserimento “pleno iure” del ricorrente nella I e II fascia  
delle GPS del a Provincia di Messina, valide per il triennio 2020/2022 e seguenti, che  
sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio del ricorrente, attraverso la  
pubblicazione sul sito web

istituzionale del MIUR. [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami-proclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami-proclami_/2) ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero 26 di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “i docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui il ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia, valide per gli



aa.ss. 2020-2022, i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente nella I e II fascia delle GPS del a Provincia di Messina, valide per il triennio 2020/2022 e seguenti, che sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio del ricorrente;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina 15 Novembre 2021

Avv Giuseppa Marabello

